

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 13 agosto 2019)

INDICE

CIRIANI: sulla necessità della marca da bollo
per la presentazione di denunce e querele
presso le Procure (4-01538) (risp. BONA-
FEDE, *ministro della giustizia*) Pag. 893

PAGANO: sulla situazione nella casa circon-
dariale di Pescara (4-01770) (risp. BONA-
FEDE, *ministro della giustizia*) 896

ZAFFINI: sulla carenza di organico nella casa
di reclusione di Spoleto (4-01777) (risp.
BONAFEDE, *ministro della giustizia*) 902

CIRIANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

al momento della ricezione di denunce e querele, gli sportelli delle Procure della Repubblica richiedono all'esponente una marca da bollo pari a 3,87 euro per il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito;

ciò non avviene se lo stesso atto introduttivo viene presentato ad un qualche presidio territoriale di polizia giudiziaria, i cui operatori provvedono a redigere e a consegnare gratuitamente un verbale di ricezione;

il codice di rito sembra convalidare quest'ultima condotta anziché quella praticata dalle Procure, atteso che l'art. 337 del codice di procedura penale in merito alle formalità della querela prevede espressamente un verbale da far sottoscrivere alla persona (comma secondo), nonché l'indicazione da parte dell'agente che riceve l'atto di data, luogo e generalità del presentante (comma quarto);

nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, poi, la fonte normativa della richiesta della marca da bollo viene fatta risalire all'art. 116 del codice di procedura penale ma quest'ultimo si riferisce espressamente al corso del procedimento ("durante") e alla fase successiva alla sua conclusione, non al suo atto introduttivo;

i due diversi orientamenti creano, evidentemente, delle disparità di trattamento di una medesima situazione di fatto e di diritto,

si chiede di sapere:

se sia corretto richiedere una marca da bollo da 3,87 euro per dimostrare l'avvenuto deposito di una denuncia o querela;

in caso di risposta negativa, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche mediante l'emissione di apposita circolare esplicativa, per porre termine alla prassi.

(4-01538)

(4 aprile 2019)

RISPOSTA. - Al fine di fornire un quadro più chiaro della normativa, si ricorda che, come noto, la denuncia e la querela rappresentano dei mezzi attraverso i quali il pubblico ministero o la polizia giudiziaria acquisiscono la *notitia criminis* (art. 331 del codice di procedura penale). All'acquisizione della notizia di reato, disciplinata dall'art. 330 del codice, fa seguito l'eventuale (a norma dell'art. 109 delle disposizioni attuative del codice stesso; sull'attività di valutazione del pubblico ministero in ordine all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione si veda anche la sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 40538 del 2009) iscrizione della medesima nell'apposito registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 (che si articola nei registri delle notizie di reato a carico di persone ignote, delle notizie di reato a carico di persone note, delle notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, delle notizie anonime di reato e degli atti che non costituiscono una notizia reato).

L'iscrizione nel registro delle notizie di reato costituisce l'atto di avvio del procedimento penale e delle indagini preliminari, che precedono l'eventuale processo. Si evidenzia che la norma di cui all'art. 107 delle disposizioni attuative prevede che "La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto".

Tanto premesso, si rappresenta che, sulla questione oggetto dell'interrogazione, come pure, più in generale, sulla problematica dell'obbligo di esazione dei diritti di cancelleria in caso di attestazioni di deposito di atti e documenti, è stata già da tempo emanata, su sollecitazione dei diversi uffici giudiziari che avevano formulato analoghe richieste di chiarimenti in proposito, la circolare n. 8/1684 del 23 maggio 2001 (allegato 1), intitolata "Attestazioni di deposito di atti e documenti - Obbligo di esazione dei diritti di Cancelleria", con la quale si è affermato quanto segue: «In seguito alla entrata in vigore dell'art. 2, legge 7 dicembre 2000, n. 397 recante "Disposizioni in materia di indagini difensive" che ha aggiunto all'art. 116 c.p.p. un ultimo comma 3-*bis* secondo il quale "quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta alla Autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia", numerosi uffici giudiziari hanno chiesto agli Uffici competenti del Ministero di volere chiarire se il rilascio della attestazione di cui alla disposizione sopra citata debba comportare il pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente o se viceversa esso debba avvenire a titolo gratuito. Devo ritenere che, interpellati sulla questione l'ispettorato generale e la Direzione generale degli Affari penali hanno fornito opinioni orientate nel medesimo senso ritenendo che il rilascio delle attestazioni de quo, apponibili anche in calce ad una copia dell'atto o documento presentato all'Autorità giudiziaria, debbono essere assoggettate al pagamento dei diritti di Cancel-

leria da parte del richiedente. Tali attestazioni consistono in effetti in una dichiarazione della Cancelleria o della segreteria, rilasciata dall'ufficio soltanto a richiesta del difensore e nell'interesse dello stesso e del suo assistito, di conoscenza di determinati fatti semplici e, segnatamente, di conoscenza della avvenuta presentazione da parte del difensore di certi atti o documenti. Sulla scorta ditale connotazione, le stesse appaiono pienamente riconducibili alla categoria delle certificazioni, categoria che ricomprende appunto le dichiarazioni di conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione, qui in particolare delle Cancellerie e segreterie giudiziarie, relative a fatti di cui il dichiarante ha diretta e immediata conoscenza (o perché si tratti di operazioni da lui stesso effettuate o, come nel caso di specie, di fatti svoltisi in sua presenza, o perché l'attestazione indica il contenuto di documenti ufficiali alla cui conservazione il dichiarante è preposto). Alle attestazioni de quo, che comportano, come si è detto, una attività compiuta dall'ufficio solo ad istanza e nell'interesse del richiedente, devono quindi ritenersi pienamente applicabili le disposizioni in materia di certificazioni ed in particolare la norma generale di cui all'art. 116, primo comma, c.p.p. che, prevedendo che "durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti", sancisce il principio generale per cui il rilascio delle certificazioni avviene a titolo oneroso ed è pertanto soggetto al pagamento dei diritti di Cancelleria. Né può ritenersi condivisibile quanto osservato, in favore della opposta soluzione secondo cui il riconoscimento espresso di un diritto del difensore al rilascio della attestazione e la mancata ripetizione, nel comma 3-*bis* dell'art. 116 c.p.p., della formula relativa al rilascio "a proprie spese" delle certificazioni dettata al precedente comma primo dello stesso art. 116 c.p.p. comporterebbe un onere per l'ufficio di provvedere al rilascio in questione al richiedente a titolo gratuito senza corresponsione dei diritti di Cancelleria. In contrario senso deve infatti osservarsi come l'art. 116, secondo comma, c.p.p. preveda che il rilascio di copie, estratti o certificati sia soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria procedente; per l'art. 43 disp. att. c.p.p., tale autorizzazione "non è (invece) richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti". Appare dunque evidente come, con l'attribuzione al difensore di un diritto al rilascio della attestazione in questione, il legislatore abbia soltanto voluto escludere, ai sensi dell'art 43 disp. att. c.p.p., la necessità che tale rilascio fosse soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria, senza che ciò possa incidere in alcun modo sulla necessità che il richiedente corrisponda, in dipendenza di tale rilascio, ai sensi della regola generale dettata al primo comma dell'art. 116 c.p.p., i diritti di Cancelleria. Nell'ipotesi infine, pure verificatasi nella pratica, in cui il difensore richieda alla Cancelleria o segreteria il rilascio di copia dell'atto o documento presentato sul quale è stata apposta l'attestazione dell'avvenuto deposito, appare pacifica la necessità che lo stesso corrisponda, a seconda che si tratti di richiesta di copia con certificazione di conformità o senza certificazione di conformità, rispettivamente il diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di cui alla Tabella A allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 ed il diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza

certificazione di conformità di cui alla Tabella B allegata alla medesima legge, salva naturalmente la maggiorazione prevista nel caso in cui il rilascio sia stato richiesto con urgenza».

Preme infine rappresentare che tale orientamento è stato confermato anche successivamente, con nota del 15 gennaio 2003, n. 1/451/44(U) in tema di attestazioni di cancelleria (anche in materia penale).

D'altronde, non osta a tale interpretazione il tenore letterale dell'art. 116 del codice di procedura penale, che fa riferimento alla richiesta dell'attestazione "durante il procedimento penale" poiché, come già evidenziato, il procedimento penale ha inizio con l'iscrizione del reato nel registro delle notizie di reato, che avviene in modo pressoché automatico come conseguenza dell'acquisizione della notizia di reato (pur nel rispetto del potere di valutazione del pubblico ministero circa la sussistenza, nella notizia di reato, dei presupposti per procedere all'iscrizione).

Inoltre, non appare tecnicamente corretto affermare che "nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, poi, la fonte normativa della richiesta della marca da bollo viene fatta risalire all'art. 116 del codice di procedura penale ma quest'ultimo si riferisce espressamente al corso del procedimento ('durante') e alla fase successiva alla sua conclusione, non al suo atto introduttivo", poiché la denuncia può essere solo occasionalmente "atto introduttivo" di un procedimento penale, riguardando tale atto solo reati perseguibili d'ufficio e, in ogni caso, può ben accadere che la querela sia sporta rispetto ad un reato per il quale si sia già aperto un procedimento penale (come ad esempio nel caso in cui vi siano più persone offese che abbiano già presentato querela, all'esito della quale viene iscritta nell'apposito registro la notizia di reato).

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(8 agosto 2019)

PAGANO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

risulta complessa la situazione in cui versa la casa circondariale di Pescara;

sono previsti 167 appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria mentre ad oggi risultano essercene 118;

17 sono distaccati presso altri uffici o servizi extra sede;

i detenuti presenti sono 400 a fronte di una capienza massima di 280;

sono presenti diverse tipologie di detenuti come psichiatrici, comuni e collaboratori di giustizia, e 70 extracomunitari quasi tutti provenienti dal nord e centro Africa, che comportano un notevole dispendio di unità di Polizia penitenziaria a fronte delle criticità giornaliere per la loro gestione;

la direttrice in carica in data 23 maggio 2019 ha convocato le organizzazioni sindacali per la contrattazione delle ferie estive; le organizzazioni sindacali hanno proposto un piano per far fronte alle criticità di servizio; in risposta la stessa direttrice ha disposto con ordine di servizio la modifica e riorganizzazione dei turni di servizio del personale di Polizia penitenziaria, passando dalle previste 6 ore giornaliere alle attuali 8 ore, con programmazione di due ore di straordinario giornaliero, in totale inottemperanza di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le forze di Polizia all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, nonché dall'art. 3, comma 12, e dall'art. 8, comma 4, dell'accordo nazionale quadro Polizia penitenziaria e dalla recentissima direttiva P.R.A.P. n. 0026572.U del 28 marzo 2019,

si chiede di sapere quali misure intenda assumere il Ministro in indirizzo, considerato anche il numero di condanne inflitte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'Italia a causa dello stato di sovraffollamento delle sue carceri e l'enorme ammontare dei risarcimenti.

(4-01770)

(6 giugno 2019)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, nel fare riferimento alle criticità di cui risente la casa circondariale di Pescara, sia in termini di sovraffollamento, che in termini di scoperture dell'organico di Polizia penitenziaria, da cui è discesa una rimodulazione peggiorativa dei turni di servizio con incremento delle ore giornaliere di lavoro, in difformità rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro di settore, si chiede di sapere quali misure intenda assumere il Ministro, considerato anche il numero di condanne inflitte all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a causa dello stato di sovraffollamento delle sue carceri e l'enorme ammontare dei risarcimenti.

Preliminarmente, per quanto attiene al profilo demografico, va detto che alla data del 9 luglio 2019, i detenuti presenti presso il menzionato istituto sono 384, rispetto a una capienza regolamentare pari a complessivi 273 posti disponibili, rilevando un indice percentuale di affollamento pari al

141,18 per cento, come tale al di sotto di quello registrato per molti altri istituti del medesimo distretto di appartenenza.

Sul punto, tuttavia, si impone un triplice ordine di precisazioni. In primo luogo, rispetto al caso di specie, va detto che, al netto del tasso di affollamento, la collocazione dei detenuti all'interno delle camere di pernottamento della casa circondariale di Pescara rispetta *in toto* i criteri e i parametri imposti dalla Corte, non rilevandosi alcuna violazione di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

A tale scopo, si rileva che il circuito penitenziario si avvale dell'apposito applicativo "Monitoraggio camere di pernottamento e spazi detentivi", istituito nel 2014 e notevolmente potenziato nel corso del tempo, grazie al quale, attraverso un monitoraggio costante delle strutture, ad implementazione giornaliera, e la generazione di un *alert*, l'amministrazione è messa in condizioni di intervenire in tempo reale per rimuovere eventuali condizioni di difformità rispetto ai parametri indicati dalla Corte.

In secondo luogo, occorre rimarcare che nel nostro Paese il tasso di affollamento è calibrato in base allo spazio *pro capite* da riservare ai detenuti; con circolare 17 novembre 1988 del Ministero della giustizia, emessa sulla base di un decreto del Ministero della salute del 5 luglio 1975, esso viene stabilito in 9 metri quadri per singolo detenuto, da aumentare di altri 5 metri quadri per ogni altro detenuto in aggiunta. Questo indice dimensionale risulta nettamente superiore rispetto a quello di 3 metri quadri con cui le organizzazioni sovranazionali e la giurisprudenza comunitaria identificano la soglia minima al di sotto della quale può configurarsi il trattamento inumano e degradante. A ciò va aggiunto che quasi tutti gli altri Paesi europei sono parametrati su dati dimensionali ben più bassi di quelli italiani.

In uno studio effettuato da giuristi della cancelleria della Corte su vari rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), emerge la raccomandazione di uno spazio minimo accettabile di 6 metri quadri per un solo occupante, di 9 metri quadri per due occupanti e di 4 metri quadri per detenuto con riguardo a spazi più ampi.

Da ultimo, è d'uopo precisare che l'attuale compagine governativa intende comunque affrontare la questione in maniera incisiva ed efficace mediante un rilancio dell'edilizia penitenziaria, teso ad innalzare gli *standard* qualitativi e quantitativi della capienza detentiva, nella profonda convinzione che sia questa la direzione da perseguire, in luogo della comoda scorciatoia di provvedimenti svuota carceri attraverso cui si rischia di rimettere in libertà soggetti che non hanno intrapreso o completato un serio percorso rieducativo a cui la pena deve tendere, a mente dell'art. 27 della Costituzione. Rilevano, in questo senso, gli stanziamenti per il 2019, nell'ordine

di 13 milioni di euro per gli investimenti e di 23,6 milioni di euro per manutenzione ordinaria e riparazioni, nonché il cosiddetto decreto-legge semplificazione che ha conferito al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, tra l'altro, la possibilità di individuare immobili nella disponibilità dello Stato, al fine della loro riconversione in strutture carcerarie.

Sulla scia del nuovo corso inaugurato da tale provvedimento, è stata avviata una proficua collaborazione con il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio per il reperimento di caserme da riconvertire in istituti penitenziari che ha già dato i suoi frutti con la recente sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministro della difesa per la riconversione in struttura penitenziaria della caserma "Cesare Battisti" adiacente all'area delle ex acciaierie di Bagnoli, mentre è in previsione la prossima consegna della caserma "Bixio" di Casale Monferrato, ed è allo studio la possibilità di riconvertire altre caserme a Grosseto e Bari.

Sempre sul fronte dell'edilizia penitenziaria, occorre dare atto dell'avvenuto completamento nel 2018, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei tre padiglioni detentivi da 200 posti ciascuno presso gli istituti penitenziari di Parma, Lecce e Trani, avviati dal piano carceri, mentre è previsto entro il 2019 il completamento dei due padiglioni detentivi da 200 posti presso gli istituti penitenziari di Sulmona e Taranto; per l'effetto, è in previsione il raggiungimento di 51.500 posti regolamentari. Inoltre, nel 2020 è prevista anche l'ultimazione del nuovo padiglione in realizzazione presso la casa di reclusione di Milano "Opera" per ulteriori 400 posti detentivi. Dei circa 3.500 posti attualmente risultanti inagibili, circa 1.000 sono già compresi nei procedimenti e negli interventi avviati con i finanziamenti del piano carceri e con la successiva rimodulazione deliberata dal comitato paritetico per l'edilizia.

Va aggiunto che è stata già espletata un'attività di verifica di disponibilità di aree interne alle cinte murarie degli istituti penitenziari già attivi, finalizzata all'inserimento di nuove strutture modulari, capaci di ospitare 120 detenuti ciascuna, per ulteriori 3.000 nuovi posti complessivi, da realizzare sotto la regia di questa amministrazione, in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 135 del 2018 sulla semplificazione, utilizzando le risorse da assicurarsi progressivamente nei prossimi anni sul cap. 7300. Il programma dei lavori è stato approvato con decreto del Ministro della giustizia 15 marzo 2019, adottato d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono già state avviate le procedure urbanistiche per i primi 4 moduli (due a Santa Maria Capua Vetere, uno a Vigevano e uno a Civitavecchia) inseriti nel programma finanziario 2019 e per altri 4 moduli (due a Rovigo e due a Perugia) che saranno inseriti nel programma finanziario 2020, per complessivi 960 posti detentivi. Sono in corso i procedimenti a cura del Ministero delle infrastrutture per la ricerca dell'area del nuovo isti-

tuto penitenziario di Savona e sono altresì in corso la progettazione e realizzazione di nuove strutture detentive per un totale di circa 3.500 nuovi posti, che, sommati ai 51.500 citati, porterebbero al raggiungimento di un realistico obiettivo di medio termine, entro il 2025, di circa 55.000 posti detentivi.

L'allargamento della base strutturale a disposizione consentirà, evidentemente, una più razionale gestione della demografia carceraria ed una distribuzione ben più sostenibile della popolazione detenuta, a beneficio *in primis* dei soggetti ristretti, e comunque, più in generale, di tutti gli istituti che risentono del problema del sovraffollamento, compreso evidentemente quello di Pescara.

La razionale gestione dei flussi demografici in contesto carcerario passa anche attraverso il ricorso a periodici trasferimenti con finalità di riequilibrio tra le varie strutture. A tale scopo, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel curare un costante monitoraggio dei livelli di presenza e capienza di posti disponibili delle strutture penitenziarie, sollecita frequentemente i provveditori regionali all'adozione di provvedimenti perequativi di distribuzione dei detenuti nelle strutture dei territori di competenza, attivandosi direttamente a livello centrale per movimentazioni extra distretto, qualora ne ricorrano i presupposti.

Proprio in tale contesto perequativo si collocano i cinque complessivi trasferimenti in uscita dalla casa circondariale di Pescara cui si è dato corso nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 14 giugno 2019, anche al fine di bilanciare i corrispondenti flussi in entrata.

Per quanto attiene al secondo ordine di criticità richiamato, ossia le carenze dell'organico della Polizia penitenziaria, innanzitutto si fa rilevare la percentuale complessiva di scopertura presso l'istituto risulta essere pari al 18 per cento, come tale decisamente al di sotto rispetto alla generalità degli istituti del Paese.

In secondo luogo, sotto il profilo della rimodulazione dei turni e della riduzione delle ferie e dei riposi, soluzione imposta proprio dalla carenza degli organici, va detto che in esito ad un confronto fra la direzione e le organizzazioni sindacali, con specifico riferimento al periodo estivo, è stato raggiunto l'accordo di un'articolazione dei turni di servizio su 4 quadranti orari, con pianificazione delle ferie in 7 turni articolati sino al 30 settembre.

Da ultimo, giova debitamente rimarcare che la casa circondariale di Pescara ha recentemente fruito di un incremento nel ruolo degli agenti e assistenti per un numero complessivo di 14 unità aggiuntive, in esito alle procedure di mobilità ordinaria per l'anno 2018 e per il 2019. Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, rispetto a cui si registra il maggior tasso di scopertura presso l'istituto, si reputa opportuno sottolineare che sono in

fase di definizione le procedure per il concorso interno a complessivi n. 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile del Corpo, a seguito del decreto legislativo n. 95 del 2017 in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia. Tenuto conto della complessità della procedura, a breve si procederà alla revisione delle graduatorie approvate con provvedimento del direttore generale 18 aprile 2019. Nei prossimi mesi, ai sensi dell'art. 44, comma 8, lettere *b)* e *b-bis)*, del decreto legislativo n. 95 del 2017, saranno avviate le procedure per la copertura dei posti di vice sovrintendenti per l'incremento della dotazione organica prevista dal medesimo articolo, nonché per le vacanze disponibili dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Nei prossimi 4 anni sono altresì autorizzate, nel limite delle dotazioni organiche, in aggiunta alle facoltà previste a legislazione vigente, ulteriori assunzioni straordinarie e, precisamente, 513 unità nell'anno 2020, 337 unità nell'anno 2021 e 100 unità sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023. Tali misure si innestano a pieno titolo nel più ampio alveo delle politiche assunzionali recisamente perseguite dal Ministero della giustizia, anche nel settore penitenziario, di cui costituisce segno parimenti tangibile la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 382 e 383), con cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato autorizzato all'assunzione straordinaria di 1.300 unità, con decorrenza 10 marzo 2019, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo, in via prioritaria, da quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, da quelle approvate nell'anno 2018.

Pertanto, nei mesi di novembre e dicembre 2018, avuto riguardo alle autorizzazioni intervenute relativamente al *turn over* ordinario, si è proceduto all'assunzione di più di 1.500 unità, vincitori dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate nel 2018, mentre, a partire dal mese di marzo 2019, l'amministrazione penitenziaria è stata autorizzata all'assunzione degli idonei dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate nel 2017, nonché all'assunzione degli idonei delle graduatorie approvate nel 2018, fino al raggiungimento della consistenza delle 1.300 unità autorizzate dalla legge di bilancio.

Nel mese di luglio 2019 si è concluso il 175° corso per 1.162 allievi agenti, 10 dei quali sono stati assegnati proprio alla casa circondariale di Pescara. È in atto, altresì, il 176° corso di formazione per i primi 320 candidati aventi diritto, secondo la posizione nelle graduatorie approvate nell'anno 2017. Le restanti 980 unità saranno avviate al 177° corso che avrà inizio il 16 settembre 2019.

È stato bandito, inoltre, il concorso pubblico a complessivi 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento del direttore generale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019. Con provvedimento del direttore generale 3 giugno 2019 è stato pub-

blicato il calendario delle prove di esame che si svolgeranno presso la scuola di formazione del Dipartimento.

In conclusione, è in via di formazione un ampio e prezioso serbatoio di forze fresche, cui sarà possibile attingere per fronteggiare incisivamente le scoperture degli organici presso le varie strutture penitenziarie del Paese, rispetto a cui ci si riserva di tenere in debita considerazione anche la situazione della casa circondariale di Pescara.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(8 agosto 2019)

ZAFFINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i gravi accadimenti verificatisi nei giorni scorsi all'interno della casa di reclusione di Spoleto, a distanza di una settimana l'uno dall'altro, esigono a parere dell'interrogante l'intervento urgente del Ministero della giustizia, anche con misure straordinarie;

nella notte di sabato 18 maggio 2019, l'entrata in vigore dello spegnimento dei televisori alle ore 24, come previsto dalla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul recupero psicofisico sonno-veglia, ha scatenato, nelle due sezioni comuni, una violenta protesta durante la quale i detenuti hanno posto in essere danneggiamenti, lancio del vitto, incendio delle lenzuola lungo i corridoi della sezione e disordini andati avanti fino alle ore 3 di notte: il personale ha dovuto trattenersi in servizio oltre il proprio orario di turno per dare supporto ai colleghi del turno di notte;

nella giornata del 26 maggio, 50 detenuti hanno dato vita ad una vera e propria sommossa scoppiata sempre nelle due sezioni comuni del reparto giudiziario dove, è bene sottolineare, si trovano in prevalenza detenuti stranieri di religione islamica. Questa volta i disordini sono stati sedati a fatica e solo grazie alla professionalità degli agenti;

tali episodi sono, in ordine di tempo, soltanto gli ultimi di una lunga serie, ma il loro verificarsi a distanza di una settimana non lascia davvero più spazio a ulteriori indugi rispetto alla necessità di colmare le croniche carenze di organico del personale di Polizia penitenziaria in forze presso l'istituto;

questo divario è purtroppo triste comune denominatore degli istituti di pena di tutta Italia e, oltre a produrre episodi violenti a danno del personale di Polizia penitenziaria, determina anche episodi drammatici come quello verificatosi il 6 giugno nel penitenziario di Capanne, dove un detenuto si è impiccato nella sua cella, segno evidente che i problemi sociali e umani all'interno degli istituti di pena permangono e lasciano isolato il personale di Polizia penitenziaria a gestire situazioni che per la loro drammaticità rappresentano un forte elemento di *stress* per gli operatori e per gli altri detenuti;

la carenza di personale ha toccato a Spoleto un picco ormai insostenibile, con un organico che è passato dalle 388 unità del 2001, alle 369 del 2013 e alle 281 del 2017, con una riduzione pari al 35 per cento che non è sostenibile in un istituto in cui: sono presenti ben 7 diversi circuiti penitenziari che richiederebbero, quindi, una congrua presenza di personale utile a gestire i suddetti circuiti in modo differenziato e in condizioni di sicurezza; sono presenti ben 10 sale destinate alle multi-videoconferenze per lo svolgimento dei processi a distanza, sale che richiedono l'impiego quotidiano di personale dedicato; vengono fornite in dotazione attrezzature prive di omologa in quanto vecchie, ivi compresi caschi e scudi, ossia presidi che dovrebbero garantire l'incolumità degli agenti; non vengono effettuati i corsi di aggiornamento e addestramento, perché non c'è personale sufficiente che possa tenere i corsi, né personale che possa parteciparvi, in quanto ininterrottamente impiegato in turni ordinari e straordinari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, con provvedimento urgente, procedere all'integrazione dell'organico in servizio presso la casa di reclusione di Spoleto con l'invio di almeno 45 unità, cosa che consentirebbe di abbassare, nell'immediato, il livello di guardia ormai raggiunto nell'istituto di detenzione.

(4-01777)

(11 giugno 2019)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, nel fare riferimento a due eventi critici occorsi rispettivamente la notte del 18 maggio e la giornata del 26 maggio 2019 presso la casa di reclusione di Spoleto, richiamando tali episodi come indicativi delle criticità in termini di scoperture d'organico della Polizia penitenziaria, da cui deriva un *deficit* di sicurezza, messo in risalto anche dal suicidio di un detenuto verificatosi nel mese di giugno presso il penitenziario di Capanne, anche tenuto conto dell'obsolescenza e inadeguatezza delle dotazioni strumentali, si chiede di sapere se il Ministro non intenda, con provvedimento urgente, procedere all'integrazione dell'organico in servizio presso la casa di reclusione di Spoleto con l'invio di al-

meno 45 unità, cosa che consentirebbe di abbassare, nell'immediato, il livello di guardia ormai raggiunto nell'istituto di detenzione.

Relativamente al primo dei due eventi critici, hanno partecipato alla protesta 133 detenuti, tra i quali due appartenenti al circuito detentivo AS3 e 7 ascritti al circuito di media sicurezza, rispettivamente poi trasferiti in sedi infradistrettuali ed extradistrettuali. Quanto al secondo episodio, i 6 detenuti appartenenti al circuito di media sicurezza, individuati quali autori principali dei disordini, sono stati trasferiti presso altre sedi del distretto di appartenenza.

Relativamente al suicidio occorso il 5 giugno 2019 presso la casa circondariale di Perugia "Capanne", il detenuto soffriva di un disturbo della personalità "passiva-aggressiva", per il quale era già in cura psichiatrica in epoca precedente all'arresto. Era costantemente seguito dallo *staff* multidisciplinare, la cui ultima riunione si è svolta in data 4 giugno 2019.

Arrestato in data 12 marzo 2018, faceva ingresso lo stesso giorno nell'istituto di Perugia, proveniente dalla libertà. Il mese successivo veniva trasferito temporaneamente presso la casa di reclusione di Spoleto per un periodo di osservazione psichiatrica ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, come da richiesta dello specialista psichiatra, per poi fare rientro nell'istituto di Perugia in data 12 maggio 2018. Al suo rientro, veniva inizialmente allocato presso la sezione 3B circondariale a regime "chiuso" e, dal 4 settembre 2018, nella sezione 2A a regime ordinario "aperto". Non risulta alcun precedente disciplinare a carico del ristretto, né risultano essere stati trovati scritti che potessero in qualche modo fare luce sulle motivazioni del gesto compiuto. Il ristretto non aveva mai effettuato telefonate ai familiari, mentre svolgeva regolari colloqui con la moglie e i figli, di cui l'ultimo, in ordine di tempo, avvenuto in data 12 maggio 2019, con la sola consorte.

Per quanto riguarda lo spegnimento degli apparati televisivi in orario notturno, che sono tra i motivi che hanno dato origine ai due eventi critici, va detto che la lettera circolare del 2 maggio 2019, recante "Tutela della quiete notturna negli istituti penitenziari. Incentivazione a tenere salubri ritmi sonno-veglia. Garanzia di un'inderogabile fascia di rispetto di sette ore per notte", è stata adottata al fine di arginare la significativa disomogeneità che disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita intramuraria, in particolare per quanto attiene alla tutela della quiete e del riposo notturno. L'introduzione di una forma di regolamentazione è volta a garantire la civile e pacifica convivenza fra i ristretti, in quanto un utilizzo poco responsabile degli apparecchi radiotelevisivi potrebbe arrecare un significativo disturbo alla quiete della sezione, giungendo, in taluni casi, a costituire motivo di liti tra detenuti e, quindi, di turbamento per l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto.

Peraltro, ferma restando la garanzia di una fascia di rispetto oraria di 7 ore per notte, è comunque riconosciuta a ogni direzione la facoltà di consentire occasionali deroghe al rispetto degli orari stabiliti, laddove vi siano particolari e comprovate ragioni che coinvolgano una parte consistente dei detenuti interessati, ma sempre in maniera tale da non pregiudicare le attività di lavoro e di studio del giorno seguente.

Con specifico riguardo al suicidio di un detenuto occorso presso la casa circondariale di Perugia, e più in generale al fenomeno dei suicidi in contesto carcerario, si evidenzia quanto segue.

A seguito del riordino della sanità penitenziaria che, per effetto della legge n. 419 del 1998, del decreto legislativo n. 230 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, ha trasferito la competenza sulla materia dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario regionale, il tema del suicidio dei detenuti è stato affrontato in forma congiunta con il Ministero della salute, le Regioni e le autonomie locali nell'ambito della Conferenza unificata.

L'attenzione dell'amministrazione penitenziaria rispetto al fenomeno dei suicidi e degli atti di autolesionismo, nel corso del tempo, si è progressivamente rafforzata nella consapevolezza dell'importanza di affinare, costantemente, le linee di azione volte a prevenire gesti autosoppressivi. Il problema è stato avvertito, in tutta la sua rilevanza, già all'indomani dell'insediamento dell'attuale compagine governativa con la definitiva approvazione, il 27 luglio 2018, del piano nazionale di intervento per la prevenzione dei suicidi in carcere da parte della Conferenza Stato-Regioni e, per l'appunto, del Ministero della giustizia. Punti principali del piano nazionale sono gli strumenti di rilevazione del rischio, il presidio delle situazioni potenzialmente critiche ed i protocolli operativi per la gestione dei casi a rischio e per affrontare le urgenze.

Nello stesso solco va, altresì, ricondotta la nota con cui il 14 agosto 2018, l'ufficio ispettivo, su disposizione del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha predisposto una sorta di decalogo nell'immediatezza di un intervento suicidario, invitando i provveditori regionali: a) a trasmettere una dettagliata relazione sui preliminari aspetti rilevanti della vicenda e sugli immediati provvedimenti adottati;

b) ad attivare contestualmente una commissione ispettiva regionale deputata ad accertare, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, acquisibile anche per le vie brevi, circostanze, modalità e cause dell'evento, verificando altresì se siano stati attivati i protocolli operativi per cogliere i sintomi di disagio e prevenire tutte quelle situazioni suscettibili di sfociare in condotte suicidarie; c) a richiedere all'autorità giudiziaria competente copia degli atti di indagine, una volta conclusa la relativa fase, per poi trasmetterli all'ufficio ispettivo.

Da ultimo, con la recente nota del 3 maggio 2019 recante "Interventi urgenti in ordine all'acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio psichico", il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inteso rimarcare la necessità di promuovere su tutto il territorio nazionale la definizione di accordi tra le direzioni penitenziarie e le aziende sanitarie locali, in ossequio a quanto previsto dall'accordo "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", approvato dalla Conferenza unificata in data 22 gennaio 2015 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 64 del 18 marzo 2015. In tal senso va chiarito che è rimesso ai provveditorati regionali l'onere di svolgere un'approfondita attività di monitoraggio dei protocolli adottati, volta a verificare l'efficacia e la qualità della collaborazione con gli enti sanitari del territorio, avendo cura che i modelli organizzativi concordati abbiano ampia diffusione tra tutti gli operatori penitenziari e sanitari tenuti a garantire l'osservanza dei percorsi.

Sempre a mente della nota, i provveditorati regionali effettueranno, altresì, un censimento dei ristretti con problemi di disagio psicologico presenti negli istituti di pena del territorio di competenza, al fine di individuare la sede penitenziaria con la più adeguata offerta sanitaria ove assegnare tali persone, in attesa di possibili soluzioni sul territorio. I provveditorati si attiveranno, inoltre, per monitorare i percorsi di realizzazione delle articolazioni per la tutela della salute mentale, qualora l'offerta attualmente disponibile nei territori di competenza non sia adeguata ai bisogni di salute mentale, promuovendo la cultura dell'attenzione alle persone e della collaborazione interistituzionale tra le Regioni e le ASL e tra i provveditorati regionali e le direzioni penitenziarie ed orientando le azioni verso lo sviluppo di una rete sinergica anche con le autorità giudiziarie, finalizzata ad offrire alla magistratura le possibili soluzioni nel bilanciamento dell'interesse alla sicurezza con l'interesse alla tutela della salute delle persone ristrette.

Per quanto attiene alle scoperture degli organici ed al correlato tema della sicurezza, si evidenzia innanzitutto che presso la casa di reclusione di Spoleto, la forza amministrata consta di 297 unità, numero che risulta maggiore rispetto all'organico previsto, pari a 281 unità. Ciò nondimeno, si registrano scoperture rispetto al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti, compensate da un sensibile esubero di agenti e assistenti.

Incidenter tantum, giova puntualizzare che, da un lato, si tratta di una situazione che non si discosta significativamente da quella generale del territorio nazionale e che, dall'altro, le criticità che ne conseguono sono sostanzialmente temperate da un tasso di affollamento nettamente inferiore alla media sia regionale che nazionale. Infatti, alla data del 4 luglio, presso la struttura di Spoleto i detenuti presenti, per un totale di 442 unità, sono inferiori ai 449 posti regolarmente disponibili, per un tasso di affollamento del 98,66 per cento, a fronte di un tasso regionale, alla stessa data, del 126,33 per cento e nazionale del 128,88 per cento.

Al netto di tali puntualizzazioni, si deve comunque dare atto dei recenti correttivi a cui si è dato corso, innanzitutto grazie al transito al ruolo superiore di 12 neoispettori già in servizio presso la struttura, con il parziale riequilibrio dimensionale che ne è derivato rispetto alle distinte professionalità.

Relativamente alla carenza nel ruolo dei sovrintendenti, sono già state attivate le procedure per il concorso interno a complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile del Corpo, a seguito del decreto legislativo n. 95 del 2017 in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia. Tenuto conto della complessità della procedura, a breve si procederà alla revisione delle graduatorie approvate con provvedimento del direttore generale 18 aprile 2019.

Tali misure si iscrivono a pieno titolo nel più ampio alveo del significativo potenziamento degli organici a cui sono ispirate le politiche assunzionali perseguite da questo Ministero, come dimostrato da un'azione mirata che fra le sue tappe fondamentali annovera, tra l'altro, la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 382 e 383), con cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato autorizzato all'assunzione straordinaria di 1.300 unità mediante scorrimento delle graduatorie vigenti; la pubblicazione il 5 marzo 2019 del concorso pubblico a complessivi 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria maschile e femminile; l'avviamento, nei prossimi mesi, delle procedure per la copertura dei posti di vice sovrintendenti per l'incremento della dotazione organica nonché per le vacanze disponibili dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018; l'autorizzazione, nei prossimi 4 anni, nel limite delle dotazioni organiche, in aggiunta alle facoltà previste a legislazione vigente, di ulteriori assunzioni straordinarie e, precisamente, 513 unità nell'anno 2020; 337 unità nell'anno 2021; 100 unità sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023.

A tali misure vanno ad aggiungersi l'immissione in servizio già dal mese di agosto presso le rispettive sedi di destinazione dei 1.162 agenti del 175° corso, mentre è in atto il 176° corso di formazione per i primi 320 candidati aventi diritto, secondo la posizione nelle graduatorie approvate nell'anno 2017. Le restanti 980 unità saranno avviate al 177° corso che avrà inizio il 16 settembre 2019.

Il significativo rafforzamento degli organici risponde a una più generalizzata finalità di innalzamento degli *standard* qualitativi e di sicurezza del circuito penitenziario. Proprio sotto il profilo della sicurezza, la particolare sensibilità con cui questo dicastero approccia al tema trova riscontro innanzitutto nella circolare adottata il 9 ottobre 2018 dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha inteso perseguire una mirata politica di valorizzazione dell'istituto del trasferimento per ragioni di sicurezza, previsto dall'art. 42 della legge n. 354 del 1975.

Si reputa opportuno evidenziare i benefici che ne possono conseguire in termini di incremento dei livelli di sicurezza nelle strutture detentive, tangibile anche nel più consistente ricorso a tale strumento che si è registrato dalla data di adozione della circolare al mese di marzo 2019 (1.550 detenuti trasferiti), rispetto al numero ben più esiguo di occasioni in cui vi si è fatto ricorso nel medesimo periodo del biennio precedente (1.143).

Ferma in ogni caso l'apertura del procedimento disciplinare, i provvedimenti di trasferimento ad altri istituti, diversi da quello originario, dovranno essere immediati e potranno essere adottati dai provveditori regionali, che disporranno il trasferimento del detenuto presso altro istituto sito all'interno del territorio distrettuale, ovvero, nei casi da considerarsi più gravi, anche su richiesta del capo del Dipartimento, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, disponendo l'assegnazione ad altro istituto situato in territorio di altro distretto.

Con provvedimento del 18 aprile 2019 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, composto da operatori penitenziari esperti nel settore, con il precipuo compito di individuare, tra l'altro, specifici strumenti organizzativi finalizzati a una migliore gestione degli eventi critici in ambito penitenziario. Le risultanze dei lavori del gruppo, conclusisi il 29 maggio, sono state già illustrate nel corso di un primo incontro con le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo, fermi restando i necessari approfondimenti cui si darà corso in occasione delle prossime riunioni.

Si è perfettamente consapevoli del fatto che la sicurezza all'interno delle carceri passa anche attraverso il potenziamento degli strumenti a disposizione del personale di Polizia penitenziaria ivi in servizio. In proposito, va debitamente rimarcato che l'amministrazione penitenziaria ha sviluppato progetti importanti quale il SIA (sistema informativo armamento) e l'accordo quadro per il vestiario. Sono state avviate attività per la dotazione di innovativi equipaggiamenti atti al contenimento senza pregiudizio per l'operatore penitenziario, come prodotti antitaglio e nuovi giubbotti antiproiettile, ed è attualmente allo studio l'adozione, per l'anno venturo, di altri presidi di sicurezza, come prodotti paracolpi, scudi curvi, maschere facciali, *taser* ottico, mentre per quanto attiene all'impiego della cosiddetta pistola *taser*, resta ferma, allo stato, da parte di questo Ministero, la riserva di valutarne, in prospettiva, eventuali futuri margini d'impiego, anche sulla scorta dei risultati che verranno restituiti dall'uso sperimentale in altri contesti.

Sempre al fine di migliorare il servizio e salvaguardare la sicurezza e il personale, sono stati acquistati nuovi automezzi che prevedono *standard* qualitativi molto più performanti rispetto a quelli in uso, con l'intento di rinnovare il parco automezzi anche per quanto riguarda le vetture radio-mobili e quelle per i servizi, nell'obiettivo di restituire ai servizi operativi gli automezzi diversamente utilizzati nell'ambito degli istituti. Per quanto attiene alla sicurezza su strada, per un continuo e fattivo supporto alle esigenze operative della Polizia penitenziaria, è tuttora in atto il progetto di riconfigu-

razione e ampliamento dell'interconnessione rete DAPNET (remotizzazione di tutte le centrali operative regionali sulla centrale operativa nazionale) e l'acquisizione di apparati per la ricerca e inibizione di telefoni cellulari all'interno delle sezioni detentive.

Nel solco del potenziamento dei sistemi di sicurezza all'interno delle carceri, giova rimarcare che, a partire da quest'esercizio finanziario, nell'ambito del "fondo investimenti", è stato creato uno stanziamento di 1.500.000 euro destinato specificatamente all'adeguamento dei sistemi di sicurezza, compresi quelli di videosorveglianza.

Nel programma di edilizia penitenziaria 2019 sono stati inclusi i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici di sicurezza, compresi quelli di videosorveglianza sul muro di cinta, degli istituti penitenziari di Modena, Nuoro, Teramo, Barcellona Pozzo di Gotto e Trapani. Inoltre, è in fase di avvio un similare intervento presso la Casa di reclusione di Fossombrone.

Da ultimo, è attualmente allo studio l'ipotesi dell'impiego di droni a fini di sorveglianza; l'11 giugno 2019, infatti, è stato svolto un sopralluogo presso la casa circondariale di Viterbo, con una società specializzata nel settore, per valutare l'uso di tali sistemi.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(8 agosto 2019)
